



Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024

D.L. 7/2024 / A.C. 1780

Dossier n° 71 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
18 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1780
D.L.	7/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	15
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, modificato al Senato**, dispone il **prolungamento delle operazioni di voto** delle **elezioni 2024** anche nella giornata di **lunedì**, oltre alla domenica, ovvero, per le **elezioni europee 2024** ed eventuali consultazioni elettorali e referendarie ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di **sabato**, oltre alla domenica (**commi 1 e 2**).

Inoltre, disciplina il procedimento elettorale in caso di **abbinamento** delle elezioni europee con un turno di **elezioni amministrative** e con **elezioni regionali**, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie (**comma 3**).

Infine, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione vengono **incrementati** gli **onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione** (**comma 4**).

L'**articolo 1, comma 4-bis, introdotto al Senato**, rinvia al **29 settembre 2024** le **elezioni** dei presidenti di **provincia** e dei consigli provinciali in scadenza nel **2024**. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

Articolo 1-bis

La disposizione specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, possano essere sia in servizio sia a riposo.

L'**articolo 1-ter** introduce in via sperimentale una disciplina dell'esercizio del voto da parte degli studenti 'fuori sede', con riferimento alle elezioni europee del 2024.

Il **comma 1 dell'articolo 2** interviene nelle norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'**attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni** (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull'**aggiornamento delle anagrafi comunali (lett. a)**; disciplinare le modalità di **diffusione e comunicazione dei risultati del censimento** permanente per determinare l'ammontare della popolazione (**lett. b**); introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (**lett. c**). La **lettera c)**, inoltre, in questa parte **modificata nel corso dell'esame al Senato**, detta a riguardo la disciplina di prima applicazione.

Il **comma 2** rinvia ad un **regolamento** da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, al fine di **adeguare** il vigente **regolamento anagrafico della popolazione residente** (D.P.R. n. 223 del 1989) all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'**articolo 2-bis** dispone l'irrilevanza ai fini della disciplina elettorale, della registrazione come marchio d'impresa di simboli utilizzati in campo politico.

L'**articolo 3, comma 1**, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il successivo **comma 2** stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il **comma 3** dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il **comma 4** prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine il **comma 5** prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

L'**articolo 4, comma 1**, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 – relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica allo scadere del terzo mandato (invece che allo scadere del secondo mandato come previsto in generale per i sindaci e i presidenti di provincia). Si dispone inoltre che le disposizioni del predetto comma 2 – e cioè appunto il divieto di ricandidarsi - non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e che i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione sono computati ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

L'**articolo 4, comma 2**, stabilisce poi che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto all'articolo 4 il **comma 2-bis**, volto a modificare il comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Quest'ultima disposizione ha previsto che le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per l'incremento dell'indennità dei sindaci e degli amministratori locali sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità (prevista dalla normativa all'epoca vigente), a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini del predetto incremento. La disposizione, nella formulazione attualmente vigente, trova applicazione fino al 31 dicembre 2023. Il comma 2-bis in commento proroga il termine del 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2025.

L'**articolo 4-bis** riscrive la disposizione vigente in materia di esenzione di firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee.

L'esenzione vale per il partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno un seggio nelle ultime elezioni europee - in una circoscrizione italiana si viene a specificare.

L'esenzione diviene condizionata all'affiliazione a un partito politico europeo che sia costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Dunque non è più sufficiente il requisito (che permane) di aver conseguito un eletto nel Parlamento europeo.

L'**articolo 4-ter, introdotto al Senato**, prevede che la disposizione che stabilisce l'**ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione** per il rispettivo consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, **funzioni e attività amministrative**.

Nel corso dell'esame **al Senato** è stato introdotto l'**articolo 4-quater**. L'articolo modifica l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 estendendo l'applicabilità della disposizione, che individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali, anche all'autenticazione delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale.

L'**articolo 4-quinquies** chiarisce i termini entro cui ai comuni superiori ai 300.000 abitanti è consentito derogare alla normativa applicabile in materia di *status* dei componenti delle proprie forme particolari e più accentuate di decentramento. In primo luogo, dispone che i trattamenti relativi ad **aspettative, permessi e indennità** finora riconosciuti, in deroga alle disposizioni vigenti, **non sono soggetti a ripetizione**; in secondo luogo, demanda ad un decreto del Ministero dell'interno il compito di stabilire, per il futuro, i **criteri e le modalità** con cui i citati comuni possono riconoscere indennità e gettoni di presenza a tali amministratori.

Nel corso dell'esame al **Senato** è stato introdotto l'**articolo 4-sexies**. L'articolo modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione in materia di sistema di elezione, aggiungendo allo stesso la lettera *c-ter*) con la quale si prevede – quale principio fondamentale ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali - l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento.

L'**articolo 4-septies, introdotto nel corso dell'esame del Senato**, riduce della metà (da 30.000 a **15.000**) il numero minimo delle **sottoscrizioni** degli elettori necessarie per la presentazione delle **liste dei candidati** in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali per le **elezioni europee del 2024**. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000.

L'**articolo 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a **euro 7.573.859**, per l'anno 2024.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 16 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 13 articoli, per un totale di 47 commi; il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare disposizioni urgenti concernenti le consultazioni elettorali, con particolare anche se non esclusivo riferimento per quelle previste nel 2024; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la *ratio* unitaria sopra indicata dell'articolo 4-quinquies (disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento). Si ricorda peraltro che l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata ad interpretare tale divieto come divieto di intervenire con decreto-legge sul "nucleo essenziale" della legge elettorale, come ad esempio i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, consentendo invece l'intervento con decreto-legge sulla "legislazione di contorno" come quella riguardante la disciplina della campagna elettorale (si veda in particolare la sentenza n. 161 del 1995).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 DPR e di 1 decreto ministeriale; in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 4-ter, introdotto in sede referente, prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applichi a coloro che svolgono, al momento della candidatura, "funzioni e attività amministrative". *Al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere in termini più puntuali la fattispecie "funzioni amministrative"*.